Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
21^ Seduta
Lunedì 1 agosto 2011

Deliberazione n. 122 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 47, assenti 3

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Gallo, essendo stati approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 47, a favore 47 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Allegato alla deliberazione
n. 122 dell'1 agosto 2011

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI DI SEDI FARMACEUTICHE

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2011.

Reggio Calabria, 1 agosto 2011

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)

RELAZIONE

La Regione Calabria, nell'anno 1997, bandiva un concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione o di sedi vacanti. In seguito alle assegnazioni ai vincitori del concorso, si rendevano disponibili altre sedi farmaceutiche che la Regione Calabria, negli anni 2001, 2002 e 2003, assegnava in via provvisoria. Il legislatore statale fino al 2003, competente per materia, in situazioni analoghe era intervenuto con disposizioni legislative di sanatoria, a favore degli assegnatari provvisori da 3 a 5 anni, assegnando le sedi in via definitiva. Nel 2006 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46 (Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche) della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 su "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", riconoscendo in materia la competenza concorrente delle Regioni.
Pertanto, in virtù della suddetta sentenza la competenza a legiferare in tale materia è anche delle Regioni. Non a caso, diverse di loro hanno già provveduto ad approvare norme di sanatoria per l'affidamento definitivo delle sedi farmaceutiche (leggi regionali di Puglia, Campania, Abruzzo e Basilicata).
Per quanto riguarda la Regione Calabria vi è invece una "vacatio legis", che il presente progetto tende a colmare, trattandosi altresì di sedi rurali disagiate collocate in posizione geografica decentrata, spesso montagnosa. L'esigenza alla quale si intende dar risposta è di favorire la stabilizzazione delle situazioni provvisorie che riguardano le piccole comunità, al fine di agevolare indirettamente, anche in tali situazioni, gli auspicabili investimenti professionali ed economici.
L'attuazione della presente legge non comporta alcun aggravio di spesa a carico del bilancio regionale.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Art. 1
(Assegnazione sedi farmaceutiche)

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.

2. Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione.

3. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1, le sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell'anno 1997.

4. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1, il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che presenta altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione Calabria entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

6. La Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, la Regione Calabria bandisce concorso unico regionale per l'assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche.

8. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.